



COMUNE DI NEPI

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N.
Data di registrazione

75
17/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PER LA TUTELA DEL RIPOSO DEI RESIDENTI IN ORARIO NOTTURNO.

SETTORE 2 SEGRETERIA

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs 267/2000 che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'obbligo di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- l'art. 54, commi 4 e 7, del D. Lgs 267/2000 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per prevenire e contrastare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 659 del Codice Penale che sanziona il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori;

Considerato che sono pervenute numerose segnalazioni a questo Ente da parte di cittadini, inerenti alla problematica degli schiamazzi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo di giovani, in orario serale e notturno;

Preso atto che tali fenomeni compromettono la vivibilità dei quartieri il diritto al riposo dei residenti e ledono i principi fondamentali della convivenza civile;

Riscontrata la naturale necessità di ritrovarsi in gruppo per adolescenti e giovani e la contemporanea e contrapposta esigenza di riposo e tranquillità dei residenti sia del centro storico che delle aree circostanti abitate;

Considerato che i comportamenti segnalati, in particolare gli schiamazzi ed i rumori molesti, anche attraverso l'uso emulativo dei veicoli, possono configurare il reato di cui all'art. 659 del Codice Penale, rendendo necessaria l'adozione di misure urgenti per prevenire contrastare tali condotte, in particolare nel periodo estivo al fine di garantire la sicurezza urbana l'incolumità pubblica;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori e comportamenti molesti;

Evidenziata la necessità di conciliare le esigenze di socializzazione e di ritrovo in gruppo in spazi ed aree aperte del centro cittadino da parte di gruppi di ragazzi, con la necessità di assicurare un'adeguata tutela della fascia di riposo notturna per i residenti nelle aree maggiormente interessate dall'aggregazione giovanile;

Considerato che è pertanto indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando disagi psicofisici oltre che allarme ed insicurezza nella popolazione, soprattutto fra le persone più deboli quali gli anziani;

Visto:

- ☐ l'artt. 50 comma 5 e 54 commi 4 e 7 del D. Lgs. 267/2000;
- ☐ la Legge 689/81;
- ☐ il D. Lgs. 267/2000
- ☐ art. 659 del Codice Penale;

ORDINA

per la prevenzione e repressione dei rumori e comportamenti molesti e inutili notturni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30/09/2025

Sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, quali urla e schiamazzi, rumori molesti, anche derivanti da utilizzo emulativo dei veicoli, di assembramenti chiassosi e occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni o intralci alla libera circolazione, di qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna ed il riposo delle persone, dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, tutti i giorni, sabato e domenica compresi.

Sono escluse dal rispetto della presente ordinanza le manifestazioni e/o iniziative entrate negli usi e nelle consuetudini comunali, e quelle regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

RENDE NOTO

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

INFORMA

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale.

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante notifica alle seguenti Autorità e soggetti:

Prefettura di Viterbo

Comando di Polizia Locale

Comando Carabinieri Nepi

IL SINDACO

Vita Franco / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)